



COMUNITA' della PAGANELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26
Del Consiglio di Comunità

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2017 ED ATTI CONNESSI.

Assiste e verbalizza il Segretario generale, Daniel dott. Pancheri

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.45 presso la sala riunioni della Comunità della Paganella, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto della Comunità e del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, si è convocata, in seduta ordinaria, del Consiglio di Comunità della Paganella.				REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 183 L.R. 3 maggio 2018 n. 2)	
Presenti i signori:				Certifico io sottoscritto	
				Segretario generale che	
				copia del presente verbale	
				viene pubblicata in data	
				03.01.2019 all'albo	
				telematico ove rimarrà	
				esposta per 10 giorni	
				consecutivi.	
				Addì, 03.01.2019	
				Il Segretario generale	
				F.to Pancheri dott. Daniel	

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2017 ED ATTI CONNESSI.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che la Comunità, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di competenza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 11 l.p. n. 19/2016, entro il 31 dicembre 2018, la Comunità deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017, individuando eventualmente le forme di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché, soprattutto, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici, mediante tutti gli approfondimenti tecnici necessari, come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto le linee guida di data 23/11/2018 emanate dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti, pubblicate sul portale del MEF.

Viste le circolari in merito trasmesse dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 novembre 2018 ed in data 07 dicembre 2018, assunte rispettivamente al protocollo dell'ente n al n 10978 di data 29/11/2018 ed al n. 11406 di data 10/12/2018.

CONSIDERATE quindi le attuali partecipazioni detenute dalla Comunità della Paganella sotto riportate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl	01533550222	0,51	Mantenimento senza interventi	
Informatica Trentina Spa	00990320228	0,042	Mantenimento senza interventi	

ED INDIRETTE

Tramite Informatica Trentina Spa(ora Trentino Digitale Spa)

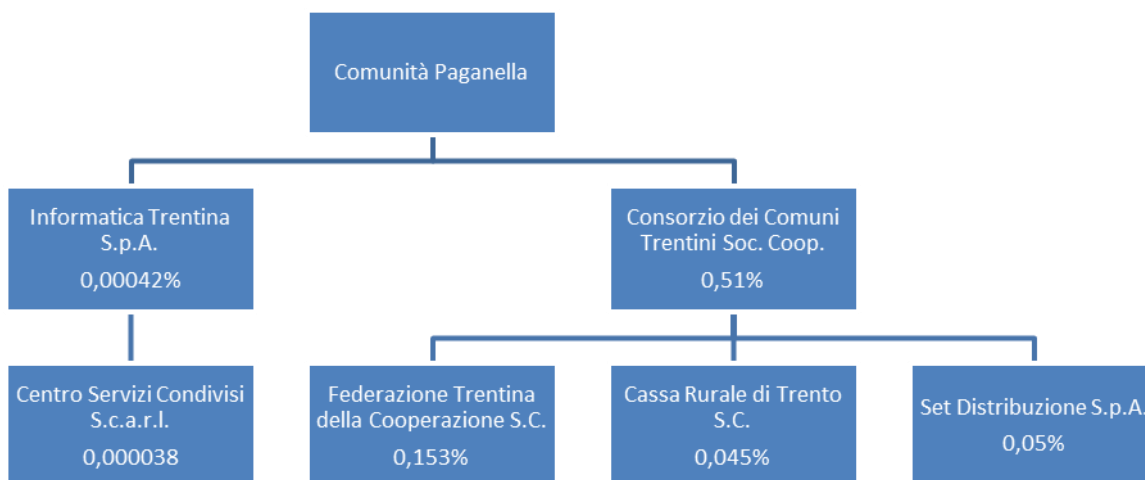
NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro servizi condivisi - Società consortile a responsabilità limitata	02307490223	9,09	Mantenimento senza interventi	

Tramite Consorzio dei Comuni Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
-----------------------------	---	---	------------------------------------	-------------

SET DISTRIBUZIONE SPA	01932800228	0,05%	Mantenimento senza interventi	
Federazione Trentina della Cooperazione	00110640224	1 quota	Mantenimento senza interventi	
Cassa Rurale di Trento s.c.	00107860223	1 quota	Mantenimento senza interventi	

di cui alla seguente composizione grafica:



Viste le schede di dettaglio delle singole partecipate sopra menzionate di cui agli Allegati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che è all'esame del Parlamento il "ddl bilancio" il quale comprende una modifica dell'articolo 24 del Dlgs. 175/16 prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione delle misure di razionalizzazione alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni già indicate nella deliberazione del Consiglio di Comunità n.12 di data 28.09.2017;

RICHIAMATA quindi la deliberazione del Consiglio di Comunità n.12 di data 28.09.2017 con cui è stato confermato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, il mantenimento della partecipazione della Comunità Paganella nelle società in cui si possedevano partecipazioni;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto della Comunità della Paganella;

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Segretario Generale e contabile da parte del Responsabile d'ambito del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e dalla L.P. 3/2006;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 4 di data 01.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati e nella stessa seduta consigliare è stata approvata, con deliberazione n. 2, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

VISTO il provvedimento del Presidente n. 24 di data 20 marzo 2018, immediatamente esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e successive variazioni;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 astenuti n. 0, su numero 9 componenti del Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e per quelle indicate nel documento allegato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31 dicembre 2017, come da allegato al presente provvedimento;
- di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
- di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P..
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018., il presente provvedimento diventerà esecutivo decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo telematico della Comunità.
- Di dare atto che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Comitato Esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Proposta di deliberazione del Consiglio di Comunità della Paganella – seduta dd. 27 dicembre 2018
avente per oggetto:

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX
ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E
S.M.. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE AL 31.12.2017 ED ATTI CONNESSI.**

*ESPRESSIONI DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE" APPROVATO CON L.R. N. 2 DEL 3
MAGGIO 2018.*

Regolarità tecnico – amministrativa:

Il Segretario generale della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Andalo, li 27.12.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri

Regolarità contabile:

Il Responsabile d'ambito del Servizio finanziario della Comunità della Paganella esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Andalo, li 27.12.2018

IL RESPONSABILE D'AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Attilio Rag. Giordani

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Tonidandel dott. Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Andalo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniel dott. Pancheri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- X Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.

Andalo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Daniel dott. Pancheri